



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 04/08/2005

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 21 luglio 2005, n. 279

Artt. 2 ed 18 della L.R. n. 11 del 01/08/2003 "Nuova disciplina del commercio" Regolamento Regionale 23 dicembre 2004, n. 11 - Inclusione del Comune di Gravina in Puglia (Ba) nell'elenco regionale delle località ad economia turistica e delle città d'arte.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.L.vo 30/03/2001, n. 165;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/7/98, concernente "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa - Direttive alle strutture organizzative regionali";

sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio II, si evidenzia quanto segue:

La L.R. 1 agosto 2003, n. 11 "Nuova disciplina del commercio", all'art. 2, lett. d) stabilisce che, con successivo provvedimento attuativo, si provvederà alla definizione di comune ad economia prevalentemente turistica e di città d'arte di cui all'articolo 18.

Con Regolamento Regionale 23 dicembre 2004, n.11 sono stati individuati i parametri per la definizione dei comuni turistici e delle città d'arte in cui, ai sensi del comma 6 dell'art. 18 della L.R. n.11/2003, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura anche in deroga dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva e dalla mezza giornata di chiusura settimanale, previsti dal comma 4 del medesimo articolo.

Il Comune di Gravina in Puglia, in provincia di Bari, con note prott n. 4913 del 25/02/2005, n.14499 del 08/6/2005 e n. 17986 del 11/07/2005 ha chiesto il riconoscimento di "città d'arte" ed il contestuale inserimento nell'elenco regionale delle località ad economia turistica e delle città d'arte, secondo le modalità previste dagli artt. 1 e 3 del Reg. Reg. n. 11/2004.

In particolare, il Comune di Gravina in Puglia ha documentato i seguenti requisiti:

1. insieme di edifici, complessi monumentali, nonché, opere d'arte, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi della L. 6/07/2002 n.137 e D.L.vo n.42/2004,
2. presenza di tre musei, aperti al pubblico per l'intero anno (Museo Fondazione "E.P.Santomasi, Museo Civico, Museo Capitolare.)
3. presenza di numerose attività culturali (mostre, convegni, manifestazioni culturali e tradizionali) svolte con il patrocinio della Regione, Provincia e del Comune.

E' stato trasmesso, altresì, il calendario relativo alle deroghe agli obblighi di chiusura domenicale e/o festiva, evidenziando che le organizzazioni che hanno sottoscritto il citato calendario, sono intervenute, come dichiarato, anche in rappresentanza delle organizzazioni regionali.

Tutto ciò premesso, in considerazione che la richiesta del Comune di Gravina in Puglia è conforme a quanto stabilito dal Regolamento in premessa citato, si propone di inserire detto Comune, come città d'arte, nell'elenco regionale delle località ad economia turistiche e delle città d'arte.

ADEMPIMENTI Contabili

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il Dirigente dell'Ufficio II

Dott.ssa Marta Lisi

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE COMMERCIO

- vista la sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile;
- richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità d'esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:

- di iscrivere il Comune di Gravina in Puglia, in provincia di Bari, come città d'arte, nel registro regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte, istituito con determinazione del Dirigente del Settore Commercio 7 marzo 2005, n. 87;

- di prendere atto di quanto concordato tra il Comune e le organizzazioni delle imprese del commercio e turismo, nonché dei lavoratori dipendenti, che qui di seguito si riporta:

- le deroghe agli obblighi di chiusura domenicale e/o festiva, oltre a quelle già previste dall'ordinanza commissariale n.38 del 21/12/2004, concernenti
- l'anno 2005, ricadranno nel periodo 1° gennaio/31 dicembre;
- le zone del territorio ove le deroghe possono essere applicabili sono:
 1. Corso Aldo Moro,
 2. Centro storico, così delimitato: torrente "Gravina", piazza Pellicciari, corso V.Emanuele, piazza Sacchi, via Garibaldi, via V.Veneto, via Fontana La Stella.

- di stabilire che il Comune è tenuto a trasmettere al Settore Commercio, eventuali provvedimenti di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della L.R. n.11/2003;

- di stabilire che ogni tre anni la Regione può richiedere al Comune la verifica del mantenimento dei parametri di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento Reg. n.11/2003;

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino della Regione Puglia ai sensi della L.R.n.13/94;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, secondo la normativa in vigore, all'Albo del Settore Commercio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998;

Il Dirigente di Settore
Dott. Pietro Trabace
